

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N. 204/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24484** del registro di
segreteria

proposto da

M. G., nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in via *omissis* (cod. fisc.:
omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati
Massimo Urso (cod. fisc.: RSUMSM63T19D086D) e Loredana Ventrella (cod.
fisc.: VNTLDN67C63D086F), elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Cosenza, via Vittorio Veneto n. 17 (p.e.c.:
avvmassimourso@puntopec.it; fax n. 098422357);

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede centrale,
in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso congiuntamente o
disgiuntamente, come da procura generale *ad lites* in atti, dall'avv. Caterina
Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (codice
fiscale: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in

Catanzaro, via T. Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

2) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158, c. 1, c.g.c., dal dirigente della
Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari –
Ufficio VI Previdenza e assistenza al personale del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno,
dott. Giorgio Crovella;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi, nella pubblica udienza del 22 giugno 2026, l'avv. Massimo Urso, anche
per delega dell'avv. Loredana Ventrella, per il ricorrente, e l'avv. Caterina
Battaglia, per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 2 febbraio 2026, il signor G. M., premesso di
essere stato alle dipendenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 3
gennaio 1981, ha dichiarato di avere presentato domanda di pensione
privilegiata e di essere stato dispensato dal servizio per infermità il 15 ottobre
1998, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
patologie accertate, giusto decreto del Ministero dell'Interno notificatogli il 14
gennaio 1999. Ha aggiunto che, il 5 marzo 2001, il ministero ha trasmesso
la documentazione relativa alla domanda di pensione privilegiata,

comunicando che l'ufficio era in attesa del prescritto parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, funzionale al conferimento dell'assegno rinnovabile; che la Commissione medico ospedaliera del Ministero della difesa – Centro militare di medicina legale di Catanzaro, il 14 maggio 2002, ha redatto il verbale di accertamento delle infermità del ricorrente confermando la dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate e la loro classificazione tabellare; che, in particolare, le patologie accertate consistono negli esiti di frattura mandibolare con compromissione funzionale masticatoria, nella frattura chirurgicamente trattata della clavicola sinistra con esiti permanenti e nella compromissione funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare conseguente al trauma facciale; che il menzionato verbale ha accertato che le infermità sono state giudicate permanentemente non idonee al servizio e classificate con giudizio di idoneità limitata, categoria di invalidità ascrivibile alla tabella A, categoria VIII, del sistema tabellare previsto per la concessione della pensione privilegiata; che il 23 aprile 2003, è stato sollecitato il ministero resistente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato; che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, il ricorrente non ha mai ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata né la corresponsione dei relativi ratei; che, pertanto, il 30 ottobre 2024, ha presentato una nuova istanza all'INPS per il riconoscimento del trattamento pensionistico di inabilità. Ha, pertanto, chiesto il riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata per le infermità dipendenti da causa di servizio e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento in solido dei ratei di pensione privilegiata maturati e non prescritti con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, degli

interessi legali e della rivalutazione monetaria, come per legge e fino al

soddisfo, delle spese e degli onorari di difesa con distrazione in favore del

procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

2. Con **decreto** del 4 febbraio 2026, ritualmente notificato, unitamente al

ricorso introduttivo, alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l'udienza

di discussione del ricorso per il giorno 22 giugno 2026.

3. Con **memoria**, depositata l'11 maggio 2026, si è costituito in giudizio il

Ministero dell'Interno, depositando il fascicolo amministrativo, ed ha chiesto

l'estromissione dal giudizio, considerato che *“il provvedimento di attribuzione*

della pensione privilegiata è stato adottato da questa Amministrazione in data

28/08/2004, registrato alla Corte dei conti il 02/11/2005, e trasmesso per

l'adempimento all'Inps (ex Inpdap di Cosenza) in data 25/11/2005.”.

4. Con **memoria**, depositata il 9 giugno 2026, si è costituita in giudizio l'INPS

ed ha chiesto di rigettare la domanda perché infondata, in fatto e in diritto,

e non provata, con vittoria di spese e competenze. In particolare, ha

dichiarato che il ricorrente risulta titolare di pensione di inabilità liquidata a

carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato,

cat. IOCTPS, n. *omissis*, con decorrenza dal 10 maggio 1997. Pertanto, la

domanda di pensione di privilegio, protocollo INPS 2500 30/10/2024

0592225 del 30 ottobre 2024 richiesta per la patologia *“ESITI DI FRATTURA*

MANDIBOLARE.FRATTURA CHIRURGICAMENTE DI FRATTURA CLAVICOLA

SX.” è stata rigettata dall'ufficio amministrativo competente, con

provvedimento del 31 ottobre 2024, perché l'istante risulta già titolare di

pensione di privilegio di 4^a categoria a vita, giusto verbale della Commissione

medica ospedaliera di Catanzaro, mod. ML/B n. *omissis* del 14 maggio 2002.

Nel caso in cui la domanda fosse qualificabile come istanza di aggravamento della pensione di privilegio, la stessa deve essere rigettata, ove si consideri che la stessa doveva essere inoltrata al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e che il signor M. invoca il diritto al trattamento privilegiato senza fornirne prova dell'eventuale aggravamento. In ogni caso, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428, atteso che la prima richiesta pervenuta all'Inps, è appunto la domanda di pensione privilegiata del 30 ottobre 2024. Infine, in relazione alla richiesta di interessi e/o rivalutazione monetaria, ha rilevato l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16, c. 6, della legge 30 dicembre 1991, n° 412.

5. Nell'udienza pubblica del 22 giugno 2026, l'avv. Massimo Urso, per il ricorrente, ha contestato tutte le eccezioni e le difese spiegate dall'INPS e dal Ministero dell'Interno ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In particolare, ha osservato che l'INPS non avrebbe corrisposto il trattamento pensionistico riconosciuto dal ministero resistente. A tale fine ha depositato copia di alcuni certificati pensionistici, con il consenso della difesa dell'istituto previdenziale. L'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, si è riportata integralmente a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione ed ha, pertanto, insistito per il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è **inammissibile** per carenza di interesse, ai sensi degli artt. 7

c.g.c. e 100 c.p.c.. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti dal

Ministero dell'Interno che la pretesa pensionistica avanzata dal ricorrente nel

presente giudizio è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione

resistente con provvedimento del 28 agosto 2004, registrato alla Corte dei

conti il 2 novembre 2005 e trasmesso all'INPDAP (cui è succeduto l'INPS) il

25 novembre 2005. Con tale provvedimento, il Ministero dell'Interno ha,

infatti, riconosciuto al signor G. M. il trattamento privilegiato ordinario di 4^a

categoria, tabella A, da durare a vita, in accoglimento della domanda di

pensione privilegiata, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione

medica ospedaliera di Catanzaro con verbale mod. B n. *omissis* del 10 maggio

1997, del parere favorevole n. *omissis* del 16 marzo 2001 espresso dal

Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e del giudizio della

Commissione medico ospedaliera di Catanzaro espresso con verbale mod. B

n. *omissis* del 14 maggio 2002, con il quale gli è stata riconosciuta la

dipendenza da causa di servizio per le infermità lamentate con ascrivibilità

alla tabella A, categoria 4^a. Né, come affermato dall'INPS, ancorché in via

ipotetica, è possibile ritenere che la domanda attorea abbia ad oggetto il

diritto al trattamento privilegiato per ascrivibilità delle patologie sofferte

riconducibili alla Tab. A, Categoria 8^a, ove si consideri che il ricorso

introduttivo del giudizio si limita a chiedere il riconoscimento del trattamento

pensionistico privilegiato in ragione della già menzionata domanda di

pensione privilegiata, sulla base dei pareri resi dai competenti organi medico

legali, espressamente richiamati dal ricorrente nei termini sopra esposti, la

quale è stata accolta dal ministero resistente. Peraltro, la difesa del ricorrente

ha chiarito in udienza che la domanda riguarda il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto dalla Commissione medico ospedaliera di Catanzaro. Da qui la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Inammissibile perché tardiva e, comunque, non provata è la domanda spiegata in udienza dalla difesa del ricorrente di corresponsione dei ratei pensionistici derivanti dal riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato, che l'istante ritiene non essere stati pagati sulla base della documentazione depositata in udienza. Al riguardo, si osserva che tale domanda è nuova perché non è stata formulata nel ricorso originario, che si è limitato a chiedere il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale privilegiato, in realtà già concesso. Inoltre, la stessa non risulta provata alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'INPS (Dati di carattere generale INPDAP) dalla quale si evince che il trattamento pensionistico è stato corrisposto. Dovrà, pertanto, il ricorrente, sulla scorta della documentazione versata nel presente giudizio, formulare una nuova domanda amministrativa all'istituto previdenziale, invocando la corresponsione di quanto asseritamente non pagato, allegando prova del mancato pagamento.

7. Si dispone la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c..

8. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale

	8	
	applicherà la disposizione di cui all'art. 52, c. 3, del d.lgs. n. 196/2003.	
	P.Q.M.	
	il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei	
	conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente	
	pronunciando,	
	- dichiara inammissibile il ricorso;	
	- dispone la compensazione delle spese di lite;	
	- dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive	
	modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale,	
	le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurati, in caso	
	di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.	
	Il Giudice unico delle pensioni	
	Gianpiero D'Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 22.06.2026	
	Il responsabile della Segreteria pensioni	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.	
	196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle parti private.	

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente